

***ANFFAS TRENINO Onlus***

*CODICE ETICO E MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO*

*EX D.LGS N. 231/2001*

(Aggiornato al 15.07.2023)

## INDICE GENERALE

DEFINIZIONI .....	7
INTRODUZIONE .....	7
La storia.....	7
La promessa.....	8
1. I NOSTRI VALORI.....	8
Reciprocità ed Eguaglianza.....	8
Responsabilità sociale .....	9
Equità.....	9
2. PRINCIPI GENERALI .....	9
Imparzialità.....	9
Legalità.....	9
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	9
Riservatezza.....	10
Valore delle risorse umane .....	10
Integrità della persona.....	10
Correttezza ed equità nei contratti.....	10
Qualità dei servizi e dei prodotti.....	10
Trasparenza delle operazioni .....	10
Rapporti con la collettività e tutela ambientale.....	11
3. CRITERI DI CONDOTTA.....	11
3.1 Relazioni con i dipendenti e/o i collaboratori .....	11
3.1.1. Selezione del Personale .....	11
3.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro .....	11
3.1.3. Tutela della privacy .....	12
3.1.4. Integrità e tutela della persona .....	12
3.1.5. Gestione del Personale .....	12
3.1.6. Sicurezza e salute.....	13
3.1.7. Doveri dei dipendenti e/o collaboratori.....	13
3.2 Relazioni con i donatori, i terzi e i soci.....	14
3.2.1. Trasparenza verso i donatori e sostenitori.....	14
3.2.1. Trasparenza verso i terzi.....	14
3.2.2. Trasparenza verso i soci .....	14
3.2.3. Doveri dei soci .....	14
3.3 Relazioni con gli Interlocutori.....	14
3.3.1. Trattamento delle informazioni.....	14
3.3.2. Regali, omaggi e benefici.....	15

3.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	15
3.3.4. I contratti e le comunicazioni agli associati e ai portatori di interesse .....	15
3.3.5. Comportamento nei confronti dei portatori di interesse .....	16
3.3.6. Scelta del fornitore .....	16
3.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende .....	16
4. ATTUAZIONE E CONTROLLO .....	16
4.1 Adozione e valenza del Codice Etico .....	16
4.2 Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice Etico .....	17
4.3 Segnalazione di inosservanze .....	17
4.4 Violazioni del Codice Etico .....	17
4.5 Sanzioni .....	17
<b>PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.</b>	
<b>LGS. 231/2001.....</b>	<b>19</b>
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>20</b>
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	21
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti .....	21
1.2 Le fattispecie di reato .....	21
1.3 Le sanzioni .....	22
1.4 Autori dei reati .....	24
1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente .....	24
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ANFFAS.....	25
2.1 Finalità del Modello .....	25
2.2 Elementi fondamentali del Modello .....	25
2.3 Reati rilevanti per ANFFAS .....	26
2.4 Destinatari del Modello .....	27
2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di ANFFAS .....	27
2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di ANFFAS .....	28
2.5.2 Modifica e integrazione del Modello .....	28
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	28
3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	29
4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	29
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING .....	30
5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione associativa all'Organismo di Vigilanza.....	31
5.2 Processo interno di segnalazione e protezione del segnalante .....	31
6. SISTEMA DISCIPLINARE .....	32
6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio .....	32
6.2 Le violazioni.....	33

6.3 Le sanzioni .....	33
6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Componenti del Collegio dei Revisori.....	33
6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di ANFFAS.....	33
6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con ANFFAS.....	34
6.4 Il titolare del potere sanzionatorio.....	34
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>35</b>
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE .....	36
2. REGOLE GENERALI .....	36
Rispetto delle leggi .....	36
Conflitto di interessi .....	36
Riservatezza .....	37
Correttezza .....	37
Imparzialità.....	37
Comunicazioni all'esterno .....	37
Tutela dei beni associativi .....	37
Regali e benefici .....	37
SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....	38
A.1 Potenziali aree a rischio.....	38
A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	39
A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....	40
A.4 Schema riassuntivo .....	42
SEZIONE B -I reati societari .....	45
B.1 Potenziali aree a rischio.....	45
B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	45
B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari.....	47
B.4 Schema riassuntivo .....	48
SEZIONE C - I reati contro la libertà individuale.....	49
C.1 Potenziali aree a rischio.....	49
C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	49
C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la libertà individuale .....	50
C.4 Schema riassuntivo .....	50
SEZIONE D - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	51
D.1 Potenziali aree a rischio .....	51
D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	52
D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime .....	53

D.4 Schema riassuntivo.....	54
SEZIONE E - Reati Tributari .....	55
E.1 Potenziali aree a rischio.....	55
E.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	55
E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari .....	57
E.4 Schema riassuntivo .....	58
SEZIONE F - Altri reati .....	59
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>60</b>
ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto.....	61
ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per ANFFAS .....	68
ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza .....	74
Allegato 4 Applicazione - Definizioni - Segnalazione esterna e Divulgazione Pubblica .....	75
ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione .....	78

# **CODICE ETICO**

PRINCIPI ETICI E VALORI CHE ISPIRANO LA CULTURA E LA  
CONDOTTA DELL'ASSOCIAZIONE

*Approvato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS TRENINO Onlus in data 03/09/2014*

## DEFINIZIONI

Nel Codice Etico:

- ✓ per "ANFFAS" si intende "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale del Trentino - Onlus";
- ✓ per "Destinatari" si intendono i dipendenti, i collaboratori di ANFFAS, nonché tutti coloro che operano all'interno di ANFFAS per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
- ✓ per "Interlocutori" si intendono i portatori di interesse, i fornitori, nonché, più in generale, tutte quelle categorie di individui, gruppi e/o istituzioni, il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di ANFFAS e/o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

## INTRODUZIONE

Questo Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di ANFFAS.

In tale ottica, il riferimento valoriale su cui si fonda la vita associativa a tutti i livelli è rappresentato dai principi di difesa della dignità umana delle persone con disabilità, dal riconoscimento dei loro diritti umani e dal miglioramento della loro qualità di vita, nonché dei loro familiari.

ANFFAS, prendendo quale riferimento i paradigmi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è impegnata nell'assicurare che tutti gli interventi, ivi compreso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, siano rivolti a tale finalità, nel pieno rispetto dei più elevati valori etici.

Il Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di ANFFAS, costituendo un patrimonio decisivo per il successo della associazione.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i comportamenti, i modi di lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti di soggetti esterni ed in particolare induce ad affrontare un processo di implementazione articolato in tre momenti fondamentali:

- presa di coscienza e chiara esplicitazione dei riferimenti valoriali sui quali deve fondarsi la vita associativa, affinché venga percepito con immediatezza il pensiero associativo;
- assimilazione dei contenuti di valore, individuati come orizzonte etico condiviso che si traduce in una prassi con essi coerente;
- valutazione della prassi in una prospettiva di sviluppo dei riferimenti valoriali essenziali.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione ed al suo miglioramento; qualora ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con la associazione.

### La storia

ANFFAS nasce a Roma il 28 marzo 1958; essa è la prima associazione italiana sorta a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, viene riconosciuta Ente con Personalità Giuridica con DPR n. 1542 del 1964.

Nel 2000 diventa Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

ANFFAS Onlus nel novembre 2000 ha riorganizzato la propria attività su un modello associativo di tipo federale, riconoscendo piena autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale alle associazioni locali (attualmente sono circa 200); si è inoltre prevista la costituzione di Organismi Regionali rappresentativi delle associazioni socie.

ANFFAS è una GRANDE ASSOCIAZIONE che si ispira ai principi di solidarietà, rispetto, amicizia e, in termini di servizio, alla "PRESA IN CARICO" delle persone con disabilità intellettiva e relazionale attraverso l'elaborazione, l'implementazione e la verifica costante di "progetti di vita" individualizzati.

La filiale trentina di ANFFAS fu fondata a Trento nel 1965. Lo scopo della sezione fu, in primo luogo, quello di rompere l'isolamento nel quale era tenuto il ragazzo "disabile", e poi di svolgere un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ritenuta di importanza fondamentale per la risoluzione dei molti e gravi problemi del settore.

Nel 1966 fu aperta una Scuola Materna: si considerava infatti indispensabile iniziare precocemente il processo educativo per avere effetti positivi su tutto lo sviluppo successivo. Emerse poi il problema dei ragazzi in età post-scolare e fu così che nel 1967 nacque il primo Centro Occupazionale, pensato per creare situazioni in cui i ragazzi potessero apprendere ed esercitare un'attività lavorativa adeguata alle loro capacità. Nel 1986 venne aperta la prima Comunità Alloggio per dare risposta ai ragazzi delle Valli che chiedevano di frequentare il Centro. È iniziato così un percorso che ha portato alla realizzazione di un "sistema" caratterizzato dalla qualità dei servizi e dalla correttezza gestionale.

Da aprile 2003 la sezione è diventata un'associazione autonoma, denominata ANFFAS TRENTO Onlus, aderendo alla modifica della definizione dell'acronimo in "Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali" i cui punti di forza sono:

- il *forte radicamento territoriale*, portare i servizi il più vicino possibile alle residenze delle persone disabili, che presuppone e richiede il coinvolgimento delle risorse locali, in primis delle famiglie;
- la *famiglia*, intesa come parte attiva dello stato sociale, con le sue capacità di relazione e di funzione solidaristica negli interventi formali, informali, pubblici e privati.

## La promessa

Ci prendiamo cura delle persone con disabilità intellettiva e relazionale o con fragilità e sosteniamo le loro famiglie nelle proprie comunità.

Ci impegniamo per garantire la miglior qualità di vita possibile attraverso una rete di servizi pensati e realizzati in base a bisogni ed età.

Operiamo per la loro inclusione sociale e autodeterminazione con azioni concrete e combattiamo ogni discriminazione.

Crediamo in un mondo in cui tutte le persone vivano, ogni giorno, momenti di felicità.

## 1. I NOSTRI VALORI

### Reciprocità ed Eguaglianza

La reciprocità impegna a comportarsi verso gli altri come si vorrebbe gli altri si comportassero verso di noi. Essa comporta la disposizione ad agire nella convinzione che donare è importante quanto ricevere e che, solo grazie allo



scambio reciproco di beni materiali, spirituali e relazionali, è possibile contribuire alla costruzione di società ed economie più eque. In un rapporto di reciprocità si realizza concretamente anche il valore dell'eguaglianza, che conduce a sottolineare la centralità della persona attraverso la convinzione che fattore di unità e di coesione è il principio democratico della discussione e decisione tra persone libere e responsabili.

### **Responsabilità sociale**

La responsabilità sociale è il complesso di atti volontari che ridefiniscono le relazioni tra un'istituzione economica ed i propri *stakeholders* (portatori di interessi), perseguendo la prospettiva di coesione sociale e partecipazione.

### **Equità**

L'equità è uno dei valori storicamente più rilevanti e consente di affermare che l'attività di ANFFAS è sempre stata un fattore di civilizzazione delle società e di umanizzazione del mercato impedendo ogni sorta di discriminazione.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai seguenti principi guida:

### **Imparzialità**

Nelle decisioni che influiscono sulla scelta dei clienti, la gestione e valutazione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, ANFFAS evita ogni discriminazione in base alla disabilità, all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### **Legalità**

Nell'ambito dell'attività professionale si è tenuti a rispettare con diligenza, oltre al presente Codice Etico, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti gli ambiti in cui ANFFAS opera. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di ANFFAS può giustificare una condotta non onesta.

### **Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse**

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse con ANFFAS; con ciò si intende qualsiasi caso in cui i Destinatari del presente Codice Etico perseguano un interesse diverso dalla missione dell'associazione o traggano un vantaggio personale dalle opportunità date dall'attività di ANFFAS.

In ogni modo chiunque rivesta cariche associative si impegna a:

- non assumere cariche politico-istituzionali e/o partitiche di rilievo e ampiezza tali, da incidere in maniera diretta o indiretta sul governo dell'Associazione e/condizionarne il corretto perseguimento delle finalità statutarie;

- non svolgere attività concorrenziali o in contrasto con i fini associativi;
- dichiarare l'eventuale condizione di essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- non intrattenere rapporti di lavoro dipendente e/o di consulenza con la struttura associativa di appartenenza.

### **Riservatezza**

ANFFAS assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

### **Valore delle risorse umane**

I Destinatari del presente Codice Etico sono un fattore indispensabile per il successo di ANFFAS. Per questo motivo, ANFFAS tutela e promuove il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascuno. ANFFAS si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, ANFFAS garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità dei Destinatari.

### **Integrità della persona**

ANFFAS garantisce l'integrità fisica e morale dei Destinatari, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

### **Correttezza ed equità nei contratti**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Chiunque operi in nome e per conto di ANFFAS non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

### **Qualità dei servizi e dei prodotti**

ANFFAS orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Interlocutori dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

### **Trasparenza delle operazioni**

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti tenuti e seguiti dai Destinatari, in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, obiettività.

Per le operazioni che hanno un'incidenza particolare sul rapporto con gli Interlocutori deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, e in particolare la rintracciabilità e quindi l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

In particolare, le operazioni contabili devono essere correttamente registrate secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili.

### **Rapporti con la collettività e tutela ambientale**

Avendo un forte legame con il territorio e consapevole che le proprie attività incidono sulla qualità della vita del territorio stesso, ANFFAS si impegna ad investire in innovazione per migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati, garantendo in ogni modo la salvaguardia delle risorse naturali.

## **3. CRITERI DI CONDOTTA**

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai criteri di condotta di seguito indicati:

### **3.1 Relazioni con i dipendenti e/o i collaboratori**

#### ***3.1.1. Selezione del Personale***

La valutazione del Personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze associative, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, evitando favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

#### ***3.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro***

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- a) caratteristiche della funzione e del ruolo da svolgere;
- b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ANFFAS Onlus e dal contratto integrativo aziendale;
- c) norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- d) contenuto del Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo tale che lo stesso ne abbia un'effettiva comprensione.

### ***3.1.3. Tutela della privacy***

La privacy dei dipendenti e/o collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'associazione richiede al dipendente e/o collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e/o collaboratori. E' inoltre vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare e/o diffondere i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori senza previo consenso degli interessati.

### ***3.1.4. Integrità e tutela della persona***

ANFFAS si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e/o collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza fisica e/o psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o collaboratore di ANFFAS che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.

### ***3.1.5. Gestione del Personale***

ANFFAS evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione, valutazione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione di dipendenti e/o collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, ANFFAS opera per impedire forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra dipendenti e/o collaboratori legati da vincoli di parentela).

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

E' assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi associativi.

### **3.1.6. Sicurezza e salute**

ANFFAS si impegna a diffondere e consolidare, anche con azioni preventive, una cultura della sicurezza per i lavoratori, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Obiettivo di ANFFAS è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando le sinergie necessarie non solo all'interno del movimento associativo, ma anche con i fornitori, le imprese ed i portatori di interesse coinvolti nella propria attività.

### **3.1.7. Doveri dei dipendenti e/o collaboratori**

Il dipendente e/o collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e le disposizioni del Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste e deve inoltre conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche associative in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

I dipendenti e/o collaboratori di ANFFAS si impegnano a mantenere riservate le informazioni sensibili riguardanti ANFFAS, in qualsivoglia modo acquisito, in forma scritta od orale.

I dipendenti e/o collaboratori di ANFFAS sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'Associazione, gli Interlocutori siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Tutti coloro che rappresentano ANFFAS sono tenuti, in particolare, ad ispirare il proprio comportamento nei confronti dei portatori di interesse, di fornitori o di partner commerciali a principi di massima trasparenza ed eticità.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori, unitamente ai tecnici fiduciari, agli operatori e ai volontari, di ANFFAS sono tenuti al rispetto del dovere di aggiornamento e formazione al fine di favorire la costruzione di reti e l'interscambio di conoscenze e di esperienze reciproche

Tutti i dipendenti e/o collaboratori di ANFFAS sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni associativi attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve evitare utilizzi impropri dei beni associativi che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di ANFFAS.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- a) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza associativi, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- b) non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine associativa;
- c) non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

## **3.2 Relazioni con i donatori, i terzi e i soci**

### ***3.2.1. Trasparenza verso i donatori e sostenitori***

ANFFAS si impegna a disporre con efficacia delle risorse per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e garantisce il diritto di informazione del donatore e del sostenitore relativamente a:

1. la natura e le caratteristiche della *mission* e le finalità dell'organizzazione;
2. la modalità di utilizzo delle risorse donate, o comunque assegnate all'Associazione, anche avuto riguardo ad eventuali vincoli o oneri apposti alla liberalità;
3. la comunicazione dei risultati ottenuti.

### ***3.2.1. Trasparenza verso i terzi***

ANFFAS persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali, a titolo esemplificativo, il falso in bilancio.

Tutta la comunicazione finanziaria di ANFFAS si caratterizza non solo per il mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'eshaustività, la tempestività e la simmetria informativa nei confronti di tutti i soci.

### ***3.2.2. Trasparenza verso i soci***

ANFFAS crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, pertanto promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse dell'Associazione e della totalità dei soci da azioni intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.

### ***3.2.3. Doveri dei soci***

I soci di ANFFAS devono attenersi al Codice Etico e rispettare tutti i principi ivi contenuti, garantendo una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed attività degli organi.

## **3.3 Relazioni con gli Interlocutori**

### ***3.3.1. Trattamento delle informazioni***

Le informazioni degli Interlocutori sono trattate da ANFFAS nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare ANFFAS:

- a) definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;

- b) classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti, e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- c) sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

### ***3.3.2. Regali, omaggi e benefici***

Non è ammesso offrire o accettare alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche o di cortesia o, comunque, rivolta ad influenzare il normale decorso delle trattative commerciali o ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a ANFFAS. Omaggi e atti di cortesia sono quindi consentiti solo se di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di ANFFAS.

Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (agevolazioni sulla rilevazione dei consumi, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

Al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, ANFFAS può concedere contributi o liberalità a favore di soggetti richiedenti, aventi finalità morali, sociali e culturali nel rispetto dello Statuto e dei principi di cui al Codice Etico.

### ***3.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione***

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ANFFAS si impegna ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale ed a portare a conoscenza del presente Codice Etico gli eventuali partner che in collaborazione con essa intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- a) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- b) offrire o in alcun modo fornire omaggi di alcun tipo;
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

### ***3.3.4. I contratti e le comunicazioni agli associati e ai portatori di interesse***

I contratti di ANFFAS e in genere tutte le comunicazioni devono essere:

- a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello corrente;
- b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- c) completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

### **3.3.5. Comportamento nei confronti dei portatori di interesse**

Lo stile di comportamento di ANFFAS nei confronti dei portatori di interesse è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia e, a parità di condizioni tecnico commerciali, all'imparzialità di trattamento, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

### **3.3.6. Scelta del fornitore**

I processi di acquisto, per quanto coerente con la missione associativa, valorizzano le risorse del territorio e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per ANFFAS e alla concessione, a parità di requisiti tecnici qualitativi, delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare, nella scelta tra fornitori in concorrenza tra loro, ANFFAS valuterà gli elementi di decisione in modo imparziale, con l'obiettivo di fornire ai propri portatori di interesse la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi che economici.

### **3.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende**

La legislazione italiana tutela il software con specifiche leggi, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le direttive dell'Unione Europea, che prevedono sanzioni penali ed amministrative per chi viola tali leggi.

In particolare, l'uso di copie e la duplicazione illegale di software, costituisce un reato che comporterebbe gravi conseguenze per ANFFAS e per gli Interlocutori, non da ultimo in termini di immagine dell'Associazione.

Inoltre, la legge vigente prevede azioni incisive e sanzioni amministrativo-pecuniarie per chi acquista software non originale.

In questi termini e sulla base delle normative vigenti, ANFFAS si impegna a fornire sempre prodotti software originali, o in copia autorizzata, in particolare se si tratta di prodotti di terze parti, necessari al completamento di una specifica soluzione.

Tali prodotti dovranno essere corredati da licenza d'uso.

## **4. ATTUAZIONE E CONTROLLO**

### **4.1 Adozione e valenza del Codice Etico**

I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice Etico sono finalizzati all'integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure associative con i principi ed i valori etici condivisi, nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche condivise.

Il Codice Etico è affisso presso la sede dell'Associazione in luogo accessibile a tutti (bacheca/sito internet). In ogni caso si presume che tutti i Destinatari del Codice siano a conoscenza dei principi dello stesso.

Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali ANFFAS intrattiene rapporti commerciali.



I valori ed i principi che ANFFAS intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

#### **4.2 Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice Etico**

Viene istituito l'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico, composto da un membro a cui competono i seguenti compiti:

- a) ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico prendendo decisioni in materia di violazioni del Codice con applicazione delle relative sanzioni;
- b) esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure della associazione, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- c) garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
- d) provvedere alla revisione periodica del Codice Etico.

#### **4.3 Segnalazione di inosservanze**

Le segnalazioni di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate alla casella di posta elettronica ***odv@anffas.tn.it*** e, se in formato cartaceo, possono essere inserite nell'apposita cassetta collocata presso le varie sede territoriali, accessibile unicamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza. ANFFAS garantisce chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge, e sanzionando chiunque violi le misure di tutela del segnalante e, altresì, sanzionando chiunque effettui una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

#### **4.4 Violazioni del Codice Etico**

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico.

#### **4.5 Sanzioni**

La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con ANFFAS, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento interno, nonché le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo apparato sanzionatorio.

# **PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

*Approvato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS TRENINO Onlus in data 18/09/2019*

***PARTE GENERALE***

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

- ✓ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;
- ✓ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

### 1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

1. reati commessi nel rapporto con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
3. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
4. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
5. reati societari (art. 25 ter del Decreto);
6. reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
7. reati contro la libertà individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e art. 25-quater.1 del Decreto);
8. reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187 quinquies T.U.F.);
9. reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146 dd. 16.03.2006);

10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
12. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
13. delitti contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25 decies del Decreto);
14. reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
15. delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
16. delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto);
17. delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto);
18. reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
19. reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto).

Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato 1.

### 1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- ✓ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- ✓ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

- ✓ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- ✓ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ✓ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ✓ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e/o il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

## 1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

## 1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";*
- *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice associativo (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*



- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:

- *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";*
- l'introduzione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ANFFAS**

### **2.1 Finalità del Modello**

Il Modello di ANFFAS si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'associazione;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ANFFAS in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico di ANFFAS al quale la Associazione intende attenersi;
- ✓ consentire a ANFFAS, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.2 Elementi fondamentali del Modello**

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della *best practice* nazionale.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS in data 18/09/2019. |

Commentato [ag1]: da completare

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Associazione.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di ANFFAS, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- ✓ Sistema organizzativo e responsabilità: l'Associazione è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di associazione, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio Direttivo. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo.

- ✓ **Procedure:** sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. ANFFAS recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ✓ **Comunicazione e formazione:** la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

- ✓ La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili all'Associazione nel suo complesso.
- ✓ La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

### 2.3 Reati rilevanti per ANFFAS

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'ente individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, ANFFAS ha svolto un'analisi di tutte le attività associative, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta nel corso del 2019 tramite l'esame della documentazione associativa interna rilevante e tramite interviste con i responsabili delle singole aree di attività e/o con i loro diretti collaboratori. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e la categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività dell'Associazione, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti i seguenti reati:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ( artt. 24, 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- b) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- c) Reati contro la libertà individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001);
- d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);
- e) Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001);
- f) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001).

In relazione all'attività svolta da ANFFAS e dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi non rilevanti i seguenti reati:

- ✓ Reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- ✓ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- ✓ Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- ✓ Reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto);
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. N. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero ( art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del D. lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D. lgs. n. 231/2001).

Per una precisa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'Allegato 2.

## 2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di ANFFAS a:

- i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti;
- i collaboratori;
- i fornitori e i partner commerciali (limitatamente al Codice etico e alla Parte generale).

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

## 2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di ANFFAS

L'adozione del Modello nell'ambito di ANFFAS è attuata come segue:

### **2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di ANFFAS**

Il Modello, costituito dal Codice etico, dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati dei Principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato approvato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS con la delibera del **18/09/2019**.

### **2.5.2 Modifica e integrazione del Modello**

Poiché il presente Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio Direttivo di ANFFAS.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

E' stato istituito presso ANFFAS con delibera del Consiglio Direttivo di data **18/09/2019** l'Organismo di Vigilanza, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da ANFFAS e le risorse a disposizione di quest'ultimo nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e di continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nella Parte speciale del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. ANFFAS ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno all'Associazione, mentre nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio Direttivo valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il Consiglio Direttivo può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno - se membro interno nel rispetto di un'adeguata valutazione della posizione del soggetto prescelto- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

### **3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito dell'Associazione in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio Direttivo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura associativa. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio Direttivo la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti in ANFFAS.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni associative, in particolare nel reperimento di documentazione e di informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

## **4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi delle strutture associative, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- ✓ il Modello è pubblicato mediante affissione in bacheca associativa, nel sito web e con invio ai singoli indirizzi di posta elettronica dei Destinatari, pubblicazione che comunque deve essere comunicata ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto dell'Associazione. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) sono chiamati a sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto dell'Associazione, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;

- ✓ gli ordini di servizio e le comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- ✓ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

## **5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- ✓ le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni associative a cui sono addetti;
- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ✓ le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli associativi, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti dalla Associazione.

Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello e il Codice etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta libera (anche mediante e-mail all'indirizzo [odv@anffas.tn.it](mailto:odv@anffas.tn.it)) o mediante utilizzo del Modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato in

Allegato 3 e poi depositate presso l'apposita cassetta il cui accesso deve essere permesso esclusivamente all'OdV e al Presidente del Consiglio Direttivo.

Chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni anche a mezzo posta alla sede di ANFFAS in Trento, via Unterverger 6.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, previa autorizzazione scritta dell'OdV, esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

## **5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione associativa all'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate, tra le altre, le seguenti informazioni:

- ✓ le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- ✓ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- ✓ le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- ✓ i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- ✓ le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- ✓ copia dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- ✓ copia delle comunicazioni di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio: l'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

## **5.2 Processo interno di segnalazione e protezione del segnalante**

ANFFAS intende disciplinare, in conformità al Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Associazione, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ANFFAS predispone almeno un canale di segnalazione interna informatico e/o telefonico/casella vocale, accessibile in modalità protetta esclusivamente alla persona o all'ufficio incaricato della gestione del canale.

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata con incarico specifico a persona o ufficio interno a ANFFAS specificamente formata per la gestione del canale ("Gestore"). Il Gestore può essere anche esterno purché autonomo e specificamente formato.

ANFFAS ha già attivato il primo canale interno informatico corrispondente all'indirizzo email [dlgs24@anffas.tn.it](mailto:dlgs24@anffas.tn.it).

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il Gestore deve rilasciare avviso alla persona segnalante dell'avvenuto ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione e dare riscontro alla medesima sull'esito della segnalazione entro tre mesi dall'avvenuta ricezione o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni.

Il Gestore può mantenere nel rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione del segnalante, interlocuzioni con il medesimo.

ANFFAS, anche se del caso attraverso il Gestore, diffonde e mette a disposizione delle proprie risorse interne e dei soggetti esterni che intrattengono rapporti operativi con l'Associazione, informazioni chiare sul canale, le modalità e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

ANFFAS pubblica le suddette informazioni anche in una sezione dedicata del proprio sito web.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione successiva della segnalazione sono effettuati dal Gestore, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle norme di cui al GDPR (Regolamento europeo 2016/679).

Le segnalazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le definizioni utili, il campo di applicazione normativo e le modalità di segnalazione esterne e di divulgazione pubblica sono meglio espresse nell'Allegato 4 a cui si rinvia.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio**

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Associazione in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.



## 6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- ✓ mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure associative a cui il Modello fa riferimento;
- ✓ mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nella Parte Speciale del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- ✓ violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- ✓ inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- ✓ omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalla Parte Speciale del Modello;
- ✓ inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- ✓ violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- ✓ segnalazioni risultate prive di fondamento e effettuate con dolo o colpa grave;
- ✓ mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalla Parte Speciale del Modello.

## 6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

### ***6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Componenti del Collegio dei Revisori***

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento;
- la diffida al rispetto del Modello;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Associazione di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

### ***6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di ANFFAS***

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale o scritto;
- multa (non superiore a 2 ore della retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

### ***6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con ANFFAS***

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte generale, adottato da ANFFAS ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con ANFFAS, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure interdittive previste dal Decreto.

### **6.4 Il titolare del potere sanzionatorio**

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio Direttivo.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio Direttivo deve deliberare l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione, o in assenza lo stesso Consiglio Direttivo, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione.

***PARTE SPECIALE***

## 1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto dell'Associazione e, in generale, dei Destinatari del Modello ("Destinatari") come definiti nella Parte generale e dall'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la Parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sezioni sono le seguenti:

- ✓ sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia;
- ✓ sezione B: reati societari;
- ✓ sezione C: reati contro la libertà individuale;
- ✓ sezione D: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ✓ sezione E: reati tributari;
- ✓ Sezione F: altri reati.

Nelle sezioni A, B, C e D vengono descritte:

- ✓ le potenziali aree a rischio;
- ✓ i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- ✓ i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

## 2. REGOLE GENERALI

### Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare la legislazione vigente.

### Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente indicativo, di conflitto di interessi:

- ✓ condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (anche tramite familiari e parenti o società controllate e/o collegate) con fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- ✓ curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o società controllate e/o collegate con loro;
- ✓ accettare favori da terzi per favorire i rapporti con l'Associazione.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre ad informare l'Organismo di vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato. In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa.

### **Riservatezza**

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di ANFFAS acquisiti o trattati in esecuzione delle attività svolte per l'Associazione, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

### **Correttezza**

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

### **Imparzialità**

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

### **Comunicazioni all'esterno**

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di ANFFAS.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti l'attività di ANFFAS.

### **Tutela dei beni associativi**

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni dell'Associazione, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

### **Regali e benefici**

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto dell'Associazione né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la Associazione nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per l'Associazione.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100.00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per l'Associazione.

## **SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia**

(Artt. 24, 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato A1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto).

### **A.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione dell'attività svolta da ANFFAS e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto:

1. negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convensioni con soggetti pubblici;
2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali e/o *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività tipiche associative o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS);
4. gestione di trattamenti previdenziali del personale;
5. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
6. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
7. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
8. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità Giudiziaria e/o difensiva;
9. Gestione ed esecuzione dei contratti di servizio/fornitura con soggetti pubblici.

## **A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure associative previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, nonché contro il patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

### **Attenersi alla seguente condotta:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

### **E', inoltre, vietato:**

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali, provinciali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi associative (ovvero ogni forma di regalo/offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività associative). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per ANFFAS. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo di Vigilanza;

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato, alla Provincia oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricorrendo a, o anche solo sollecitando, erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi dell'Associazione anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) corrispondere e/o proporre a terzi denaro come compenso perché intervengano, sfruttando le loro relazioni, presso un Pubblico funzionario, un Incaricato di un pubblico servizio o comunque la Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea, al fine di ottenere utilità per l'Associazione che derivi da atti contrari a doveri d'ufficio o per ritardare od omettere atti dovuti;
- l) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

### **A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti che, all'interno dell'Associazione, sono delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Associazione attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
  - tutti coloro che intrattengono per conto dell'Associazione rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
  - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza dell'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
  - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per l'Associazione e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono



- dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- d) i documenti riguardanti l'attività associativa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza (in particolare i report giornalieri degli operatori delle presenze/assenze);
  - e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/provinciale/comunitaria finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati associativi veri e reali, con previsione di report temporali al Consiglio Direttivo da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
  - f) l'Associazione ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia;
  - g) nessun pagamento, fatti salvi i pagamenti ricorrenti di modesta entità (ad esempio: le spese postali, i beni di pronto consumo, etc.), possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente;
  - h) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
  - i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano l'Associazione nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dall'Associazione che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
  - j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta anche in relazione al principio di alternanza;
  - k) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
  - l) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
  - m) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
  - n) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili associativi coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione;
  - o) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione associativa a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
  - p) per le dichiarazioni e/o per la documentazione rese alle Autorità di controllo e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo

(tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;

- q) sia previsto un report periodico vistato dalla direzione e dal responsabile di funzione sulla rispondenza tra l'attività eseguita dall'Associazione e quanto disciplinato dalle convenzioni/contratti vigenti con la Pubblica Amministrazione;
- r) i report giornalieri siano compilati e inseriti a sistema dal responsabile di servizio e periodicamente verificati dall'amministrazione per la corrispondenza con la determina dell'Ente pubblico.

#### A.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area associativa interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. paragrafo A.3)</b>
Negoziante/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Presidente, Direttore generale, Responsabili dei Servizi	a, b, c, d, e, g, j, k, l, o, p
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche associative o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze	Presidente, Direttore generale, Direttore Nuova Casa Serena, Responsabile Amministrazione e servizi di supporto	a, b, c, d, g, j, k, l

adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano	illecite		
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS)	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Presidente, Direttore generale, Rspp, Responsabile Risorse Umane, Responsabili Servizi socio-sanitari, Responsabili Servizi socio-educativi	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione di trattamenti previdenziali del personale	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Direttore generale, Responsabile Risorse umane, Responsabile Servizio Amministrazione e servizi di supporto	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione degli accertamenti/ ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Direttore generale, Responsabili dei Servizi	a, b, c, d, g, j, k, l, m

Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, q
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	b, c, d, i, j
Gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Presidente, Direttore generale, Rspp, Responsabile Risorse umane	a, b, g, i, j, n
Gestione ed esecuzione dei contratti di servizio/fornitura con soggetti pubblici	Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture	Direttore generale, Responsabili dei Servizi	a, b, g, i, j, n, q

## **SEZIONE B -I reati societari**

(Art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

### **B.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione dell'attività svolta da ANFFAS e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività associativa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'Associazione, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e di prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ANFFAS, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività associativa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti dell'Associazione;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Associazione;
4. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
5. destinazione delle riserve e degli utili/avanzi di gestione;
6. gestione dei rapporti con i soci e il Collegio dei Revisori;
7. gestione degli acquisti/vendita dei servizi.

### **B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *ter* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure associative previste nella presente Sezione speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi alla seguente condotta:**

- a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo quanto disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti interni adottati dall'Associazione;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;

- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai Soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- e) assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio associativo;
- g) osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;

**E', inoltre, vietato:**

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ANFFAS, nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- b) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- c) ripartire utili o avanzi di gestione (o acconti sull'utile/avanzo di gestione) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- d) tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori;
- e) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g) promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre società per ottenere acquisti di prodotto o informazioni commerciali;
- h) specificamente agli amministratori, al direttore generale, ai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai componenti del Collegio dei Revisori, sollecitare o ricevere anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- i) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive, anche quando l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengano accettate. promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, ovvero sollecitare per sé o

per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività associativa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- e) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- f) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- g) l'Associazione, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- h) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva documentabile autorizzazione da parte della funzione competente o del Presidente;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, certificazioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- j) sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita dei servizi associativi e/o ottenere informazioni, anche di rilevanza commerciale, attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- k) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema.

#### B.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area associativa interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo B.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ANFFAS, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;	Direttore generale Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	a, b, c, e, f
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività associativa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'associazione	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	a, b, c, e
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Associazione	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	c, d
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Amministratori	a
Destinazione delle riserve e degli utili/avanzi di gestione	Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministratori	a, b
Gestione dei rapporti con i soci e il Collegio dei Revisori	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio	Amministratori, Direttore generale	a, b, c, d, f



	delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza		
Gestione degli acquisti/vendita dei servizi	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art.2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra i privati	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	a, b, f, i, k

## SEZIONE C - I reati contro la libertà individuale

(Art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contro la libertà individuale di cui al Decreto.

### C.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da ANFFAS e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto:

1. attività di servizio domiciliare;
2. attività di servizio residenziale;
3. attività nei servizi diurni.

### C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *quinquies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure associative previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati contro la libertà individuale, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono:

#### Attenersi alle seguenti condotte:

- a) tenere un comportamento interpersonale con le persone affidate agli operatori rispettoso delle inclinazioni e volontà delle stesse;
- b) segnalare qualsiasi comportamento che possa sfociare o sia sfociato in atteggiamenti continuativi di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione delle persone affidate all'Associazione;
- c) partecipare ai corsi promossi dall'Associazione di aggiornamento professionale;

- d) segnalare tempestivamente al responsabile competente le situazioni di difficoltà operative relative alla gestione delle attività svolte con le persone affidate all'Associazione.

**E', inoltre, vietato:**

- a) esercitare sulle persone affidate all'Associazione un potere di determinazione della loro volontà come fossero oggetti;
- b) porre in essere atteggiamenti minacciosi e/o violenti verso le persone affidate fino a ridurle in stato di soggezione continuato per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- c) sfruttare, in modo continuativo e a vantaggio delle attività dell'Associazione, le persone affidate approfittando della loro condizione di disabilità.

**C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la libertà individuale**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente tenute da parte dei Responsabili dei Servizi socio-educativi e assistenziali e specialistici riunioni con gli operatori di feedback sull'attività in corso;
- b) vengano periodicamente organizzati percorsi di aggiornamento professionale per gli operatori;
- c) vengano periodicamente svolte verifiche sulle persone affidate all'Associazione da parte dei Responsabili dei Servizi socio-educativi e assistenziali e specialistici sul rapporto tra operatori e la persona medesima anche in relazione al programma/attività in corso;
- d) nei limiti delle professionalità disponibili e del corretto esercizio dell'attività psicopedagogica e assistenziale svolta, sia prevista una rotazione degli operatori sui diversi servizi;
- e) siano previsti almeno due professionisti che presidino lo stesso Servizio.

**C.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area associativa interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. parag. C.3)</b>
Attività di servizio domiciliare	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	Responsabili dei Servizi socio-educativi e assistenziali e	a, b, c, d

		operatori	
Attività di servizio residenziale	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	Responsabili dei Servizi socio-educativi e assistenziali e operatori	a, b, c, d
Attività nei servizi diurni	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	Responsabili dei Servizi socio-educativi e assistenziali e operatori	a, b, c, d

## **SEZIONE D - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

(Art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

### **D.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte da ANFFAS e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, merci e/o beni in genere, di componenti, di macchinari e di attrezzature di lavoro e/o ad uso dell'Associazione;
2. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
3. attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica dell'Associazione o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio;
4. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Associazione nello svolgimento delle attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni;
5. attività di interazione con gli utenti;
6. attività di prevenzione e gestione collegata al rischio biologico.

## D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *septies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure associative previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Associazione, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come disposte anche nel DVR predisposto e aggiornato dalla Associazione.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

### Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali anche solo in uso all'Associazione;
- b) partecipare ai corsi organizzati dall'Associazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Associazione così come disposte nel DVR;
- f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Associazione, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

### E', inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alla quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Associazione.

### **D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura associativa, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) la Direzione e la funzione preposta è tenuta a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Associazione e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- j) alle ispezioni giudiziarie e/o amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione associativa di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello;
- l) sia chiara l'individuazione e definizione delle mansioni, delle responsabilità e dei poteri attribuiti alla Direzione, ai preposti e ai lavoratori;
- m) siano previsti report periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza sulla effettuazione delle attività cogenti e sull'efficacia/efficienza delle misure adottate;
- n) siano previsti report periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza in merito alle verifiche periodiche da effettuarsi con il RLS presso le sedi operative dell'Associazione.

#### D.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area associativa interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. parag. D.3)</b>
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso dell'Associazione	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direttore generale, Preposti, Rspp, Responsabili dei Servizi	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di videotermini	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direttore generale, Rspp	a, d, e, h, f
Attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o degli impianti da attività tipica	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Rspp, Direttore generale, Responsabili dei	a, b, d, h, i

dell'Associazione o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio		Servizi	
Accesso, transito e permanenza nei locali in uso all'Associazione, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Rspg Direttore generale, Responsabili dei Servizi Preposti	a, b, d, e, g, h
Attività di interazione con gli utenti	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direttore generale, Preposti, Operatori	a, b, d, e, g, h
Attività di prevenzione e gestione collegata al rischio biologico	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direttore generale, Rspg, Preposti, Responsabili dei Servizi	a, b, d, e, g, h

## SEZIONE E - Reati Tributari

(Art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati tributari di cui al Decreto.

### E.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da ANFASS e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto:

1. ciclo attivo fatturazione.
2. ciclo passivo fatturazione;
3. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
4. attività di predisposizione della documentazione per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

### E.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art.

25 *quinquiesdecies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati tributari, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono:

**Attenersi alle seguenti condotte:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti, nonché le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze relative alla corretta gestione e formazione dei documenti fiscali da inoltrare all'amministrazione finanziaria;
- b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione dei documenti necessari alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- e) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela degli obblighi tributari in capo all'Associazione;
- g) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività amministrative per la gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione nonché per la formazione dei documenti fiscali, che qualsiasi attività effettuata sia corrispondente ad attività realmente svolte dall'Associazione e sia comunque svolta in modo lecito e regolare.

**E', inoltre, vietato:**

- a) porre in essere artifici e/o raggiri e/o esporre attività/passività simulate e/o non effettuate, tali da indurre in errore e ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria in violazione della legge;
- b) predisporre o comunicare documenti fiscali falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della attività svolta dall'Associazione tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- c) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa all'amministrazione finanziaria attività/passività non rispondenti al vero oppure simulare atti/documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria.



### **E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) le fatture emesse trovino rispondenza documentale nell'ordine d'acquisto ricevuto dal fornitore e relativa conferma interna dell'esecuzione della prestazione;
- c) le fatture ricevute trovino riscontro documentale nel sistema informatico/gestionale e/o nell'ordine d'acquisto dell'Associazione e nel documento di trasporto/altra evidenza documentale della fornitura;
- d) la funzione preposta confermi per iscritto ad ogni scadenza che le dichiarazioni rese all'amministrazione finanziaria sono formate su documenti/atti/crediti/fatture corrispondenti ad operazioni effettive rese o richieste dall'Associazione;
- e) i documenti utilizzati per formare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA siano archiviati in modo da non consentire la loro modifica e/o alterazione senza apposita evidenza digitale e/o scritta;
- f) sia periodicamente effettuata per le funzioni preposte una specifica formazione e aggiornamento sulle circolari emanate in materia dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze;
- g) non vi sia identità soggettiva tra coloro che predispongono le dichiarazioni soggette ad accertamento dell'amministrazione finanziaria e coloro che le sottoscrivono, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- h) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- i) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto dell'Associazione, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio all'Associazione rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- j) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
- k) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- l) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- m) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;

n) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare e/o ricevere ordini di acquisto.

#### E.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area aziendale interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. parag. E.3)</b>
Ciclo attivo fatturazione	art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	a, b, c,
Ciclo passivo fatturazione	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	c, d, e, g, i, k, n
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 -	Direttore generale, Responsabile Servizio Amministrativo e servizi di supporto	b, c, d, e, g, i, j, k, l

Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione		
---	--	--

## SEZIONE F - Altri reati

Come già esposto nella Parte generale del Modello, in relazione alle attività svolte da ANFFAS e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione:

1. dei reati di corruzione in atti giudiziari, frode ai danni del Fondo europeo agricolo, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (art. 24 del Decreto);
2. dei reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
3. dei reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del Decreto);
4. dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
5. dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
6. dei reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quater1 del Decreto);
7. dei reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
8. dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
9. del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
10. dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
11. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto);
12. dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
13. dei reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
14. dei delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
15. dei reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto),
16. dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto),
17. dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto), limitatamente alle fattispecie di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

appare puramente potenziale e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Di conseguenza, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

# **ALLEGATI**

## **ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto**

### **1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)**

- ⋈ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- ⋈ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- ⋈ Truffa (art. 640, II c., n. 1 c.p.);
- ⋈ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ⋈ Frode informativa (art. 640 ter c.p.);
- ⋈ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. e art. 321 c.p.);
- ⋈ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ⋈ Concussione (art. 317 c.p.);
- ⋈ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 319 bis c.p. e art. 321 c.p.);
- ⋈ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p., II c., e art. 321 c.p.);
- ⋈ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- ⋈ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ⋈ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- ⋈ Peculato (art. 314 c.p.);
- ⋈ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ⋈ Abuso d'ufficio (art. 323 c. p.);
- ⋈ Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- ⋈ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ⋈ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986).

### **2. Diritti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)**

- ⋈ documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ⋈ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ⋈ detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ⋈ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ⋈ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ⋈ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ⋈ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ⋈ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ⋈ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

- ⌘ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ⌘ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- ⌘ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1. c. 11, D.lgs n. 105/2019).

### **3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)**

- ⌘ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ⌘ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ⌘ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ⌘ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ⌘ falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ⌘ contraffazione di carte filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ⌘ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ⌘ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ⌘ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- ⌘ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);

### **4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- ⌘ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ⌘ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ⌘ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ⌘ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ⌘ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ⌘ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ⌘ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ⌘ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( art. 517-quater c.p.);

### **5. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)**

- ⌘ false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);
- ⌘ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. Civ.);
- ⌘ impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.);
- ⌘ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);

- ⋈ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
- ⋈ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
- ⋈ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
- ⋈ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.);
- ⋈ formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 Cod. Civ.);
- ⋈ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
- ⋈ corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.);
- ⋈ Istigazione alla corruzione tra i privati ( art. 2635 bis Cod. Civ.);
- ⋈ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
- ⋈ aggio (art. 2637 Cod. Civ.);
- ⋈ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II c., Cod. Civ.).

**6. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)**

- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 sexies c.p. (condotta con finalità di terrorismo);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristica o di eversione);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 bis c.p. (atti di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- ⋈ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II);
- ⋈ art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625, convertito con modifica della legge 6.02.1980 n. 15 (misura urgente per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- ⋈ art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9.12.1999).

## **7. Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto)**

- ⋈ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- ⋈ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ⋈ prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ⋈ pornografia minorile (art. 600 ter c.p., I e II c.);
- ⋈ detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- ⋈ pornografia virtuale ( art.600-quater1 c.p.);
- ⋈ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ⋈ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ⋈ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

## **8. Reati di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)**

- ⋈ reati finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies TUF).
- ⋈ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- ⋈ manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

## **9. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146)**

- ⋈ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ⋈ associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ⋈ contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- ⋈ associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- ⋈ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR n.43/1973);
- ⋈ reati connessi al traffico di immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- ⋈ induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377 bis c.p.);
- ⋈ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ⋈ si precisa che la commissione del c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena delle reclusione non inferiore al massimo di 4 anni e se coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:
  - se commesso in più di uno Stato;
  - se commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
- ⋈ qualora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;



⌘ qualora sia commesso in uno Stato, ma gli effetti sostanziali in un altro Stato.

**10. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)**

- ⌘ omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ⌘ lesioni colpose (art. 590 c.p.).

**11. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 25-octies del Decreto)**

- ⌘ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ⌘ riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ⌘ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ⌘ autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

**12. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto)**

- ✓ indebitto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- ✓ frode informatica (art. 640 ter c.p.).

**13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)**

- ⌘ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171; 171-bis; 171 septies ; 171 octies; 173; 174 quinquies L. 22.4.1941 n. 633).

**14. Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies del Decreto)**

- ⌘ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**15. Reati ambientali ( art.25-undecies del Decreto )**

- ⌘ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ⌘ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ⌘ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ⌘ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ⌘ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ⌘ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali, selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ⌘ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ⌘ scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o non rispettando parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137 D. Lgs. 152/06);

- ^ raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);
- ^ bonifica dei siti - inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/06);
- ^ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06);
- ^ traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06);
- ^ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06);
- ^ inizio o proseguimento attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera o con autorizzazione scaduta o revocata - produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06);
- ^ importazione, esportazione o riesportazione sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto anche per conto terzi o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A appendice I e nell'allegato C parte 1 del regolamento Cee n.3626/82 del Consiglio del 3.12.1982 e successive modifiche (art. 1 comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 L. 150/92);
- ^ importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione Cites emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1 comma 2 L. 150/92);
- ^ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche, di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis comma 1 L. 150/92);
- ^ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono atmosferico) (art. 3 comma 6 L. 549/93);
- ^ inquinamento provocato da navi (art. 9 comma 1, art. 8 comma 1 e 9 comma 2, art. 8 comma 2 D. Lgs 202/07).

**16. Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies del Decreto)**

- ^ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs 286/98 e successive modifiche di cui alla l.n.161/2017 art.30 c.4).

**17. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)**

- ^ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

**18. Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto)**

- ^ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

- ⌘ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

#### **19. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)**

- ⌘ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⌘ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

#### **20. Delitti in materia di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)**

- ⌘ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 73/1943);
- ⌘ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 73/1943);
- ⌘ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 73/1943);
- ⌘ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR n. 73/1943);
- ⌘ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

## ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per ANFFAS

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25, 25 ter, 25 quinquies, 25 septies e 25 decies del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto stesso nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con "Associazione" si devono intendere sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della Associazione):

1. **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.), nel caso in cui la Associazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.), nel caso in cui la Associazione, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.
3. **Truffa** (art. 640, c. II, n. 1 c.p.), nel caso in cui la Associazione, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.), se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità Europea.
5. **Corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.), è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
6. **Pene per il corruttore** (art. 312 c.p.), le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
7. **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), nel caso in cui la Associazione offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo o compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8. **Concussione** (art. 317 c.p.), qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la Società sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
9. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Associazione.
10. **Induzione a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.), qualora non si realizzi un più grave reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità così come chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
11. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore riveste la qualità di pubblico impiegato.
12. **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.), nel caso in cui chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare e/o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio quale prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio o ometterlo o ritardarlo.
13. **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), nel caso in cui, chiunque, con malizia e/o astuzia si renda dolosamente inadempiente ad un contratto di pubblica fornitura rendendo prestazioni in tutto o in parte difformi da quelle pattuite.
14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art 377-bis c.p.), commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale.
15. **False comunicazioni sociali** (art. 2621 Cod. Civ.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della Associazione, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Associazione per conto di terzi.

16. **Impedito controllo** (art. 2625 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, occultando documenti o altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
17. **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
18. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 Cod. Civ.), qualora gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
19. **Corruzione tra privati** (art. 2635 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa e, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società così come chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.
20. **Istigazione alla corruzione tra i privati** ( art. 2635 bis Cod. Civ) qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovute a soggetti apicali o aventi funzione direttiva in società o enti privati, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi; o nell'ipotesi in cui tali soggetti sollecitino per sé o altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
21. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla

vigilanza ovvero allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

22. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.) nel caso in cui siano esercitati su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero nel caso in cui si riduce o si mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa (anche costringendola a prestazioni lavorative) tali da comportarne lo sfruttamento.

23. **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

24. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui l'Associazione, per evadere le imposte sui redditi o l'IVA, utilizza fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate indicandoli poi in una delle dichiarazioni relative dette imposte.

25. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui, fuori dalla fattispecie di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, l'Associazione indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione

finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

26. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
27. **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui, l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
28. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
29. **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
30. **Omissa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, oppure, non presenta, essendovi obbligata, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.



31. **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

**ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza**

Spettabile  
Organismo di Vigilanza  
c/o ANFFAS Trentino Onlus  
Via Unterverger 6  
38121 Trento

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualifica di \_\_\_\_\_,  
ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Decreto n. 231/2001,

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

---

---

---

---

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

---

---

---

---

## Allegato 4 Applicazione - Definizioni - Segnalazione esterna e Divulgazione Pubblica

### Le disposizioni sulla protezione del segnalante non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs. N. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### Definizioni:

a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di ANFFAS e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Dlgs. N. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità

b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- c) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all'ANAC;
- f) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate;
- l) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

#### **Modalità di segnalazione esterna – art. 7 del Dlgs. N. 24/2023**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs. N. 24/2023 (ANAC o altra Pubblica Autorità) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione è scritta (da effettuarsi sulla piattaforma dedicata di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) o orale sempre presso il canale dedicato predisposto da ANAC tramite piattaforma.

#### **Divulgazione Pubblica**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del Dlgs. n. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

- ⌘ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS, ENAV, ENAC;
- ⌘ Regioni;
- ⌘ Province;
- ⌘ Comuni;
- ⌘ Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- ⌘ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ⌘ Ordini e Collegi Professionali;
- ⌘ Associazione Sanitaria;
- ⌘ Enti e Monopoli di Stato;
- ⌘ Borsa Italiana Spa;
- ⌘ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- ⌘ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc..).

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

**Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità**

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.